



COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA

PROVINCIA DI VA

ORDINANZA N. 43 DEL 11/08/2026

IL SINDACO

Considerata la necessità di APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI,

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;

VISTA la dichiarazione del Direttore Generale della Direzione Sicurezze e Protezione Civile di Regione Lombardia di cui al Protocollo Y1.2026.0016625 del 10/08/2026, "Dichiarazione periodo ad alto rischio di incendio boschivo. Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco (Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, l.r. 31/2008, R.R. 5/2007), con la quale, dalle ore 14:00 del giorno 10/08/2026, è dichiarato lo STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO, su tutto il territorio regionale;

VISTA la Legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Legge n. 155 del 08/11/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 08/09/2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 05/12/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;

VISTO il Regolamento Regionale n. 5 del 20/07/2007 “Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale n. 31/2008 ed in particolare l’art. 54 “Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.Lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. XII/6496 del 13/07/2026, che approva il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2025- 2028, aggiornamento per l'anno 2026 ed in particolare:

- le modalità di definizione del rischio di incendio boschivo (Sezione 5.4);
- i periodi a rischio di incendio boschivo (Sezione 5.4) – i divieti e le sanzioni (Sezione 6.4)
- le aree a rischio di incendio boschivo (consultabile con il servizio “Rischio – Incendio Boschivo” sul Geoportale della Lombardia;

CONSIDERATO CHE, ai sensi del Regolamento Regionale n. 5/2007, art. 54 c.4, durante il periodo in cui vige lo stato di rischio oltre al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.

ORDINA

1. Durante il periodo di alto rischio di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è TASSATIVAMENTE VIETATO:
 - accendere fuochi di ogni genere;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - gettare mozziconi accesi al suolo;
 - esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvopastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
2. Demanda gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge;
3. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza;
4. Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto nella Dichiarazione del periodo ad alto rischio di incendio boschivo emanata dal Direttore Generale della Direzione Sicurezze e Protezione Civile di Regione Lombardia di cui al Protocollo Y1.2026.0016625 del 10/08/2026;
5. Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio Comunale;

6. SANZIONI:

- Art. 61 c. 9 l.r. 31/2008: chi distrugge o danneggia la superficie boscata a mezzo del fuoco, nonché distrugge o danneggia la rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa da 144 a 722 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie (art. 61 c. 9 l.r. 31/2008).

Nel periodo in cui vige lo stato ad alto rischio per gli incendi boschivi:

- negli ambiti territoriali comunali ricadenti nella classe di rischio 5, individuati nella Sezione 4 - Pericolo e rischio del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2025-2028, aggiornamento per l'anno 2026, per le trasgressioni al divieto di accendere fuochi, fare brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, utilizzare motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, fumare e compiere qualsiasi altra azione che possa determinare pericolo di incendio accertate nei territori boscati e nei terreni coltivati, pascoli e incolti limitrofi alle aree boscate, si applica la sanzione amministrativa da 433,00 euro a 4.330,00 euro;

- al di fuori degli ambiti territoriali ricadenti nella classe di rischio 5, per le trasgressioni al divieto di accendere, all'aperto, fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri, si applica la specifica sanzione amministrativa da 144,00 euro a 433,00 euro;

7. La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Varese;
- Al Comando Polizia Municipale;
- Alla Giunta Comunale;
- Ai servizi dell'Ente;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Marchirolo competenti territorialmente;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Luino, competenti territorialmente;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Online e sul sito istituzionale dell'Ente;

- che il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Dalla residenza comunale,

Il Sindaco
Firmato digitalmente
DE AMBROSI FABIO